



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Michael Grossmann in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **2628** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 12 marzo 2026,

ad istanza di

- **XXXXXXX XXXXXXX** (C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx), nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in proprio e in qualità di legale rappresentante della minore

- **XXXXXXX**(C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx),

entrambe rappresentate e difese per procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Leonardo Bava (C.F. BVALRD96M23D969T) del Foro di Genova e dall'avv. Cinzia Rubbo (C.F. RBBCNZ64A71A952K) del Foro di Bolzano, presso il cui studio in Bolzano, via Mendola n. 19, sono elettivamente domiciliate;

contro

- INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (gestione dipendenti pubblici) (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dagli avvocati Lucia Orsingher (C.F. RSNLCU63L52F205H) e Raimund Bauer (C.F. BRARND68B29A952F) del Foro di Bolzano ed elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, piazza Domenicani n. 30.

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 14 luglio 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, l'avv. Cinzia Rubbo per le ricorrenti e l'avv. Raimund Bauer per l'INPS.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato in data 12 marzo 2026 la signora XXXXXXXX XXXXXX vedova XXXXXXXXXXXXXXX chiedeva, in proprio e in qualità di legale rappresentante della minore XXXXXXXXXXXXXXX, l'accertamento del "*diritto delle ricorrenti alla liquidazione della pensione di indiretta da calcolarsi su pensione di inabilità assoluta ex art. 2, comma 12, L. 335/1995 di pertinenza virtualmente del marito, e per l'effetto la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze rispetto al trattamento pensionistico già erogato dal 01.03.2018, con interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. sulle differenze di pensione erogande*".

Le ricorrenti XXXXXXXX XXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX rappresentavano, in particolare, di essere rispettivamente vedova e figlia di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, deceduto in costanza di servizio in data 18 febbraio 2018. Esponevano inoltre che, a seguito del decesso del signor xxxxxxxxxxxx, la signora Xxxxxxx avrebbe formulato domanda di pensione indiretta, che l'INPS avrebbe erogato sulla base di quella che sarebbe stata la pensione di inabilità relativa spettante al marito, considerando un'età, alla cessazione del rapporto, di 41 anni e 7 mesi ed un'anzianità contributiva di 21 anni e 3 mesi. La signora Xxxxxxx avrebbe quindi chiesto all'Amministrazione di ricalcolare la pensione ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, atteso che il marito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe stato inidoneo a qualsivoglia attività. Con provvedimento del 30 novembre 2025 l'INPS avrebbe tuttavia rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente, asserendo che la domanda relativa alla predetta pensione dovesse essere presentata direttamente dall'interessato.

In diritto, parte ricorrente sosteneva che l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 fornirebbe un parametro oggettivo per il calcolo della pensione di coloro che siano cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio che abbiano comportato un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Quest'ultima situazione, a detta delle ricorrenti, andrebbe valutata al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che, in caso di decesso in costanza di servizio, coinciderebbe con la morte stessa.

A fronte di quanto precede sarebbe destituita di fondamento la tesi dell'Istituto previdenziale, secondo cui la domanda di pensione di inabilità

potrebbe essere presentata unicamente dal dipendente. Una previsione in tal senso non sarebbe invero in alcun modo rinvenibile nella legge n. 335/1995, ma solo nel relativo regolamento attuativo, adottato con decreto del Ministero del Tesoro n. 187/1997. A tale ultima fonte, tuttavia, la citata legge n. 335/1995 avrebbe demandato la mera individuazione delle modalità applicative delle disposizioni primarie. Ne conseguirebbe che il regolamento, nel contemplare la richiesta del dipendente in prima persona, si limiterebbe a considerare la procedura ordinaria da seguire ai fini dell'ottenimento del beneficio. La norma secondaria non sarebbe invece idonea a precludere una domanda ad opera di altri soggetti, in particolare nei casi di impedimento del dipendente medesimo.

Secondo parte ricorrente, inoltre, il beneficio in considerazione dovrebbe essere attribuito sulla base della situazione oggettiva riscontrabile alla cessazione del rapporto di lavoro e non già su domanda dell'interessato, da proporre esclusivamente in caso di errori di liquidazione da parte dell'Amministrazione.

In definitiva, poiché, al momento della cessazione del servizio per decesso, il signor XXXXXXX si sarebbe trovato nell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione indiretta liquidata alle ricorrenti dovrebbe essere ricalcolata in conformità alle previsioni di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze sugli arretrati e dei relativi accessori.

2. Con decreto del 13 marzo 2026 veniva fissata l'udienza di discussione del 14 luglio 2026.

3. L'INPS, costituitosi in giudizio in data 1° luglio 2026, eccepiva, in via preliminare, la decadenza *ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970* dell'azione e la prescrizione quinquennale delle avverse pretese; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto, e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, l'applicazione della decorrenza di legge e del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.

A detta dell'INPS, l'istanza di riconoscimento della pensione di inabilità non potrebbe essere presentata da persona diversa dal titolare del diritto alla stessa. Parte ricorrente sarebbe dunque priva di legittimazione attiva, non potendo surrogarsi in un diritto altrui di natura personale, nonché intrasmissibile.

Del resto nella vicenda in oggetto alla domanda amministrativa non sarebbe stato allegato nulla che consentisse un accertamento medico in ordine allo stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendente da causa di servizio. Conseguentemente l'istanza avrebbe dovuto essere comunque rigettata per difetto del requisito dell'impossibilità lavorativa e della risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio.

4. All'udienza del 14 luglio 2026, presenti l'avv. Cinzia Rubbo per parte ricorrente e l'avv. Raimund Bauer per l'INPS, la causa era posta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il presente giudizio verte intorno all'accertamento del diritto dei superstiti al riconoscimento della pensione indiretta di inabilità assoluta, di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, anche in assenza di una domanda presentata in vita dal *de cuius*.

2. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

2.1. Preliminarmente occorre procedere al vaglio dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale, sollevata da parte resistente sulla base dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, a mente del quale *“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. (...) Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”*

La citata norma, introducendo un regime decadenziale, riveste carattere

eccezionale e non può essere perciò applicata al di fuori dei casi dalla stessa espressamente considerati.

L'esplicito riferimento alla sola azione dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria impedisce dunque un'estensione della decadenza ai giudizi pensionistici dinanzi al Giudice contabile (cfr. Sez. giur. Basilicata, sent. n. 15/2018: *“(...) in relazione al richiamo all'art. 47, d.p.r. n.639/70 la giurisprudenza di questa corte si è più volte pronunciata nel senso di ritenere che la norma sopra richiamata si riferisca all'ordinamento previdenziale relativo all'assicurazione Generale obbligatoria e trovi applicazione soltanto nelle controversie dinanzi al giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico dinanzi alla corte dei conti, in relazione alle specifiche disposizioni che lo regolano, quali il R.D. n.1038/1933, le leggi nn. 19/94, 639/96, 205/2000 (cfr. C.d.c. Sez. Umbria nn. 211/2007, 28/2009, 86/2009; Sez. Friuli Venezia Giulia n.44/2009; Sez. Liguria n.242/2010)”*; cfr. anche Sez. I giur. centrale app., sent. n. 17/2026; Sez. giur. Calabria, sent. n. 126/2026 e 231/2025; Sez. giur. Lazio, sent. n. 427/2020).

Ne discende il rigetto dell'eccezione.

2.2. Tanto premesso, si rileva come l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 disciplini la c.d. pensione di inabilità assoluta nei seguenti termini: *“Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da*

causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.”

Il decreto 8 maggio 1997, n. 187, del Ministro del Tesoro (“Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria”) ha ammesso, all'art. 1, comma 2, la reversibilità ai superstiti

della pensione di cui al riportato art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Al successivo art. 3, comma 2, ha stabilito che la stessa sia attribuita a domanda *“presentata, per il tramite dell’ufficio presso il quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l’ultimo servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.”*

La riportata disciplina, a detta dell’INPS, implicherebbe che la domanda di riconoscimento della pensione di inabilità possa essere presentata solo dal dipendente o dall’ex dipendente, non anche dai superstiti in caso di decesso del medesimo.

Tale interpretazione non trova tuttavia conforto nella lettera delle richiamate previsioni regolamentari, che, come esposto, riconoscono espressamente la reversibilità della pensione in esame e non contengono alcuna esplicita limitazione dei soggetti abilitati a proporre la relativa domanda.

Deve inoltre evidenziarsi come una simile limitazione non sia rinvenibile neppure nella norma primaria, che ha demandato allo strumento regolamentare la sola individuazione di modalità applicative. Il dettato della fonte secondaria non può dunque in alcun modo precludere una proposizione della domanda da parte dei superstiti dell’iscritto, che, nella loro qualità di eredi, fanno valere, *iure proprio*, il diritto alla reversibilità del trattamento spettante al loro dante causa.

Nel senso che precede è del resto orientata la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, che ha osservato che *“L’erede rivendica il riconoscimento*

di una preesistente situazione giuridica (possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 in capo al dante causa) destinata però, inevitabilmente, ad incidere, iure proprio e non iure successionis, sull'insorgenza di un suo diritto avente contenuto patrimoniale (pensione di reversibilità)." (Sez. III giur. centrale app., sent. n. 108/2022; cfr. anche Sez. II giur. centrale app., sent. n. 408/2021, 667/2018, 495/2018, 291/2017, 719/2016; Sez. I giur. centrale app., sent. n. 1169/2014; Sez. giur. app. Regione Siciliana, sent. n. 53/2020; Sez. giur. Liguria, sent. n. 15/2025, 39/2021, 34/2019; Sez. giur. Puglia, sent. n. 59/2018; Sez. giur. Campania, sent. n. 143/2016).

2.3. Sotto un ulteriore profilo, secondo l'Istituto previdenziale parte ricorrente avrebbe omesso di allegare alla domanda amministrativa la documentazione necessaria ai fini di un accertamento medico in ordine allo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio. All'Istituto sarebbe invero preclusa la concessione del trattamento *de quo* in assenza di una certificazione sanitaria rilasciata dai soggetti a ciò preposti. In proposito si osserva come, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 187/1997, la domanda in oggetto debba essere corredata di un "*certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa*".

Dalla documentazione in atti (cfr. doc. 6 e 7 fasc. di parte resistente) emerge come alla "*domanda di ricostituzione per motivi documentali*", presentata all'INPS in data 17.12.2024, sia stato allegato un certificato riportante

unicamente la causa del decesso (*“adenocarcinoma flessura epatica del colon, metastasi mesenteriali, cachessia tumorale e occlusione intestinale”*).

Alla luce del contenuto di detto certificato deve tuttavia ritenersi che lo stesso fosse sostanzialmente idoneo a dare conto di un'inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di attività lavorative, consentendo così l'avvio dell'istruttoria volta al riconoscimento del trattamento richiesto.

Quanto alla mancanza di un accertamento sanitario da parte dell'apposita commissione medica si osserva come la medesima non sia addebitabile a parte ricorrente, trattandosi di un incombente che, in base all'art. 4 del D.M. n. 187/1997, avrebbe dovuto essere disposto dall'Amministrazione. Nello specifico, la circolare Inpdap n. 57 del 24.10.1997 prevede testualmente quanto segue: *“Questo Istituto, una volta verificato il possesso dei requisiti contributivi minimi ed accertato che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per infermità non dipendente da causa di servizio, provvederà ad inoltrare l'istanza alla Commissione Medica istituita presso gli Ospedali Militari territorialmente competenti; (...)”* (cfr. pag. 8 del doc. 9 fasc. di parte resistente).

2.4. Posto quanto precede, occorre verificare la sussistenza, in capo al dante causa delle ricorrenti, dei presupposti per l'ottenimento della pensione di inabilità assoluta.

A mente dell'art. 2 del D.M. n. 187/1997, infatti, *“La pensione di inabilità spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:*

a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità,

computata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio;

c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b).”

Nel caso di specie ricorre sicuramente il requisito di anzianità contributiva di cui alla citata lett. a). Dal provvedimento dell'INPS d.d. 08.05.2018, attributivo della pensione indiretta ordinaria, si evince invero come il *de cuius* fosse in possesso di un'anzianità contributiva di 21 anni e 3 mesi (cfr. doc. 4 fasc. di parte ricorrente).

Allo stesso modo devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui alle menzionate lettere b) e c).

La risoluzione del rapporto di lavoro ha infatti avuto luogo a causa della morte del dipendente in data 18.02.2018. Il decesso, a sua volta, è stato causato dalla patologia tumorale, non dipendente da causa di servizio, da cui quest'ultimo era affetto (cfr. certificazione medica d.d. 10.05.2018 *sub* doc. 1 fasc. di parte ricorrente e verbale del Centro Ospedaliero Militare di Milano d.d. 28.01.2022 *sub* doc. 2 fasc. di parte ricorrente). L'esito letale dell'infermità vale a comprovare la gravità della stessa, evincibile altresì dalla documentazione clinica in atti (cfr. doc. 7 fasc. di parte ricorrente). Da quest'ultima emerge invero una progressione che dimostra chiaramente come il dipendente, al momento del decesso, versasse in uno “*stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività*

lavorativa". La "*non idoneità*" del medesimo risulta poi certificata dal Centro Ospedaliero Militare di Milano con verbale d.d. 28.01.2022 (cfr. doc. 2 fasc. di parte ricorrente).

2.5. Le ricorrenti hanno conseguentemente diritto a percepire la pensione indiretta di inabilità assoluta calcolata ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, in sostituzione del trattamento di pensione indiretta ordinaria in godimento dal 1° marzo 2018.

2.6. In relazione al diritto alla corresponsione degli arretrati viene peraltro in rilievo l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione deve essere disattesa.

Per quanto attiene alla prescrizione estintiva quinquennale dei crediti concernenti i singoli ratei di pensione, l'art. 2 del R.D.L. n. 295 del 19.01.1939, convertito nella legge n. 739 del 02.02.1939, statuisce che "*Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono col decorso di 10 anni. La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizione di legge o di*

regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato. La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora.”

Al riportato art. 2 rinvia altresì l'art. 143, comma 5, del D.P.R. n. 1092/1973, che aggiunge quanto segue: *“Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del suddetto regio decreto-legge non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.”*

Ora, il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità assoluta, come affermato dallo stesso Istituto previdenziale, consegue ad un apposito procedimento amministrativo comprendente accertamenti sanitari da parte delle competenti commissioni mediche ed implicante dunque valutazioni connotate da discrezionalità tecnica. Deve pertanto ritenersi che, in conformità alle citate disposizioni, la prescrizione dei ratei di pensione possa decorrere unicamente dal momento in cui il provvedimento conclusivo del suddetto procedimento sia portato a conoscenza dell'interessato. Invero, solo da tale momento, anche in caso di provvedimento di diniego, può essere

fatto valere il diritto al pagamento dei ratei pensionistici (cfr. Sez. II giur. centrale app., sent. n. 105/2025).

Nella fattispecie in esame l'INPS si è pronunciato sull'istanza di pensione di inabilità assoluta soltanto con il provvedimento di rigetto del 24.11.2025, protocollato in data 30.11.2025 (cfr. doc. 6 fasc. di parte ricorrente). Considerato che il *dies a quo* del quinquennio di cui all'art. 2 del R.D.L. n. 295/1939 non può essere individuato in una data anteriore al 30.11.2025, deve quindi escludersi qualsivoglia prescrizione del diritto alla percezione dei ratei pensionistici *de quibus*.

2.7. In definitiva, l'INPS è obbligato a corrispondere alle ricorrenti le differenze rispetto a quanto effettivamente pagato in relazione ai ratei maturati a far data dal primo giorno del mese successivo al decesso del *de cuius*, ovvero dal 01.03.2018. Su tali somme è dovuto il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 2, delle norme di attuazione al codice di giustizia contabile ed in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

3. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Stante il principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 della legge n. 533/1973, non vi è invece luogo a provvedere sulle spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

1) accerta il diritto di parte ricorrente alla pensione indiretta da calcolare sulla base della pensione di inabilità assoluta ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995;

2) condanna parte resistente INPS a ricalcolare la pensione e a corrispondere a parte ricorrente le differenze rispetto a quanto pagato in relazione ai ratei maturati a far data dal 1° marzo 2018, oltre al maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento, nei termini di cui in motivazione;

3) condanna parte resistente INPS al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidandole in euro 2.000,00 complessivi, oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento, contributi ed IVA se dovuta.

La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente, nonché dei relativi eredi, aventi causa e danti causa a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Bolzano il 14 luglio 2026.

Il Giudice

Michael Grossmann

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno 15.07.2026